

Quesito

“nei giorni scorsi il mio commercialista mi ha informato che il **D.L. 179/2012** estende l'obbligo anche per le Imprese Individuali di iscriversi nel **Registro delle Imprese** il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (**PEC**) con scadenza 30/06/2013.

Visto che comporta un costo, volevo sapere se posso procedere da solo e se l'ordine può darmi indicazioni per come procedere con la registrazione senza passare dal commercialista.”

Parere Consulente Fiscale

In materia di PEC, si ricorda che il D.L. 185 del 2008 aveva già introdotto per i “professionisti” l’obbligo di comunicare ai rispettivi ordini professionali il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata. All’uopo si ricorda anche che con la L. 183/2011 viene previsto il regime sanzionatorio per chi entro il 31.01.2012 non avesse ottemperato alla comunicazione.

Il D.L. 179/2012 estende l’obbligo di PEC, a decorrere dal 30/06/2013 anche alle IMPRESE INDIVIDUALI (non professionisti), con obbligo di darne comunicazione al Registro Imprese. Le imprese individuali vengono individuate in chi svolge attività di impresa (commercianti, artigiani, agenti di commercio ecc.....)

Con questo ultimo provvedimento si completa in un certo senso la platea dei soggetti economici (società, professionisti, imprenditori individuali) obbligati a munirsi di indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Gli ordini professionali hanno facoltà di siglare apposite convenzioni con i vari provider abilitati al servizio di PEC al fine di fornire agevolazioni ai propri iscritti.

Nel caso di specie quindi si vuole ribadire che l’obbligo menzionato dal DL 179 riguarda solo le Imprese Individuali esercenti attività di impresa, quindi non professionisti, per i quali il relativo obbligo sussisteva già con il DL 185/2008.

Inoltre per gli imprenditori individuali che avessero necessità di istruire la pratica di comunicazione dell’indirizzo PEC, si segnala che il registro imprese sta abilitando una funzione rapida per eseguire anche in autonomia tale procedimento.